

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 18 maggio 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione allegato ai decreti del Consiglio federale del 5 agosto 2004, del 1° marzo 2005, del 21 maggio 2007 e del 7 aprile 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 10

- 1. Durata del lavoro** (art. 25)
- 2. Vacanze** (art. 29)
- 3. Salari minimi** (art. 39)
- 4. Adeguamento salariale** (art. 41)
- 5. Indennità per lavoro fuori sede** (art. 44)
- 6. Indennità per l'utilizzo di un veicolo privato** (art. 45)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF **2004** 4149, **2005** 2017, **2007** 3477, **2008** 2439

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2010.

18 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova